



TRIBUNALE DI RAVENNA

Il Presidente del Tribunale, premesso in sintesi che:

giusto art. 1, co.1. del D.L. 14/1/2021 n. 2 (*“All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»*”) è stata disposta la proroga fino al 30/4/2021 del termine dello stato di emergenza (originariamente fissato al 31 gennaio 2021) e, quindi, la proroga anche delle disposizioni processuali di cui agli artt. 23 e 23 bis d.l. 137/2020 e 221 d.l. n. 34/2020;

il termine in questione era stato individuato dall’art. 23, co. 1, D.L. n. 137/2020, così come modificato dalla legge di conversione n. 176/2020, quale termine ultimo per l’applicazione dei commi da 2 a 9 ter del medesimo art. 23 nonché delle disposizioni di cui all’art. 221 D.L. n. 34/2020 (questo il testo dell’art. 23, co. 1: *“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter. Resta ferma fino alla scadenza del medesimo termine l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo”*).

Conseguentemente, dalla proroga del termine fissato dall’art. 1, co. 1, D.L. n. 19/2020 deriva la proroga dell’operatività delle disposizioni processuali emergenziali, per cui devono ritenersi prorogati al 30 aprile 2021:

per il procedimento civile:

- l’obbligo del deposito telematico di tutti gli atti (anche quelli introduttivi) e documenti, per come previsto dall’art. 221, co. 3, d.l. n. 34/2020;
- la celebrazione a porte chiuse che il giudice può disporre per le udienze pubbliche, per come previsto dall’art. 23, co. 3, d.l. n. 137/2020;
- la trattazione scritta che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, per come previsto dall’art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 (nel senso che fino alla scadenza del termine di emergenza possono essere adottati provvedimenti di fissazione di udienze in modalità cartolare da tenersi in data successiva);
- la celebrazione, con collegamento da remoto, che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, per come previsto dall’art. 221, co. 7, d.l. n. 34/2020; in questi casi, il giudice può essere collegato anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario (art. 23, co. 7, d.l. n. 137/2020);

lm

- il giuramento telematico del c.t.u., con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico (in luogo dell'udienza all'uopo fissata), per come previsto dall'art. 221, co. 8, d.l. n. 34/2020;

- la possibilità per gli organi collegiali di assumere le deliberazioni in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto, per come previsto dall'art. 23, co. 9, d.l. n. 137/2020;

- la possibilità del cancelliere di rilasciare in forma di documento informatico la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'art. 475 c.p.c., previa istanza telematica dell'interessato, per come previsto dall'art. 23, co. 9 bis, d.l. n. 137/2020.

per il procedimento penale:

- la celebrazione a porte chiuse, che il giudice può disporre per le udienze pubbliche, per come previsto dall'art. 23, co. 3, d.l. n. 137/2020;

- le disposizioni di cui all'art. 23 bis del D.L. n. 137/2020 conv. con modif. in L. n. 176/2020 (decisione in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori, con possibilità di assumere le deliberazioni in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto, come previsto dal richiamato art. 23, co. 9, D.L. n. 137/2020).

Considerato che, a decorrere da oggi e fino al 21 marzo 2021, giusta ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna, il territorio del circondario di Ravenna è di nuovo in situazione di massima emergenza Covid 19;

raccomanda

che si seguano le disposizioni in particolare in particolare impartite con i decreti nn. 44 del 3.4.2020 e 46 dell'11.5.2020 emessi dal Presidente del Tribunale di Ravenna, nonché i protocolli già adottati, tenute presenti, per quanto concerne le capienze delle aule di udienza, le risultanze di cui al verbale di sopralluogo effettuato con i rappresentanti del Servizio Igiene Pubblica e di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro del 15.5.2020, già in precedenza comunicato e, in ogni caso, allegato al presente provvedimento.

Il giudice monocratico o il presidente del collegio, qualora accertino l'assenza delle condizioni cautelative e di protezione (in particolare per superamento del numero di presenze consentite in relazione alle capienze massime accertate dei singoli ambienti) e l'impossibilità di superare il problema nell'immediatezza con idonei interventi (ad esempio escludendo la partecipazione alle udienze di soggetti la cui presenza non sia imprescindibile), potrà differire la trattazione dell'udienza ad altra data utile, avvisando il presidente di sezione della problematica riscontrata.

In ogni caso, si raccomanda, per le udienze penali dibattimentali, di procedere a porte chiuse.

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, al Prefetto di Ravenna, al Procuratore della Repubblica di Ravenna, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Ravenna, al Dirigente Amministrativo in sede, a tutti i magistrati del Tribunale (togati e GOP), ai


magistrati dell'Ufficio del Giudice di Pace, a tutto il personale amministrativo, nonché al CSM all'indirizzo settima-emergenzacovid@cosmag.it.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni.

Ravenna, 8 marzo 2021

Il Presidente del Tribunale

(Michela Leoni)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 8 MAR. 2021

IL CANCELLIERE
L'Assistente giudiziario
dott.ssa CLAUDIA MASTROPIETRO

